

DI Sostegni ter: cosa cambia per la cessione dei bonus fiscali

31 Gennaio 2022

No alla seconda cessione del credito per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi “ordinari”. Con le nuove regole, chi acquista il credito può utilizzarlo solo in compensazione. I crediti già ceduti al 7 febbraio potranno essere ri-ceduti una sola ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

È quanto previsto dall'**art.28 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4**, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2022.

Il decreto legge, in vigore dal 27 gennaio scorso, apporta modifiche al meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus fiscali per l'edilizia (Bonus ristrutturazione, Eco-Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), in funzione antifrode.

Nello specifico, l'art.28 del testo, riscrivendo alcuni passaggi dell'**art.121, del D.L. 34/2020** e s.m.i., prevede che:

- o il **credito d'imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all'impresa esecutrice in virtù dello sconto** praticato direttamente in fattura, diventa cedibile una sola volta ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari. **A chi acquista il credito, quindi, spetta solo l'utilizzo in compensazione** dello stesso e **non più la possibilità di ulteriore cessione**;
- o i **crediti d'imposta, già oggetto di precedente cessione alla data del 7 febbraio 2022, possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- o sono **nulli tutti i contratti di cessione in violazione** delle nuove disposizioni.

L'Ance, pur condividendo l'obiettivo di contrastare le frodi, ritiene che ciò non possa comunque tradursi in una penalizzazione di migliaia di cittadini e di imprese corrette, generando migliaia di contenziosi e sicuri effetti sul mercato.

A riguardo l'Ance, tenuto conto di tutte le criticità conseguenti a tali disposizioni, già evidenziate presso le competenti sedi, ha già avviato le più opportune iniziative, per consentire, quantomeno, la salvaguardia degli interventi già iniziati e garantire a contribuenti ed operatori un quadro più chiaro, non soggetto a repentini cambiamenti.

Fonte:ANCE

[art_28_del_DL_27_gennaio_2022_n_4803](#)

[art_121_del_DL_34-2020297](#)